

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 254

Oggetto: Esecuzione sentenza n.4235 dell'11.10.2017 emessa dal Tribunale Civile di Catania a favore dei Sig.ri F.G. ed altri, notificata con formula esecutiva in data 10.11.2017- Atti di Precetto notificati in data 04.10.2018 ad istanza dei Sig.ri F.S. ed altri e dei procuratori distrattari

<p>Settore:</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa C.E.</p> <p>Reg. to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno <u>05 DIC 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i.</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L'addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p>
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Giovanni Luca Roccella)</p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario</p>
<p>Settore:</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (dott.ssa Aurelia Scibilia)</p> <p>Il Dirigente Avvocato (Avv. Carmelo Ferrara)</p>	<p>del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Premesso che, in data 17.12.2013 (prot.n. 17595/13), è pervenuta presso questa Azienda comunicazione di avvio della procedura di mediazione proposta dal Sig. F.S. dinanzi l'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania, finalizzata alla conciliazione della controversia per un valore di €. 5.000.000,00 avente ad oggetto il risarcimento dei danni cerebrali irreversibili subiti dal piccolo F.G. al momento del parto avvenuto in data 1.12.2007 presso l'U.O. di Ginecologia del P.O. Garibaldi Nesima;

Che, con deliberazione n. 3 del 09.01.2014, si è provveduto a conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Antonino Longo al fine di partecipare alla fase della mediazione ed, in caso di esito negativo, nell'eventuale successiva fase giudiziale dinanzi il Tribunale Civile di Catania;

Che in data 11.06.2014, è stato notificato atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania Sez. ad istanza del Sig. F.S., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore F.G., al fine di far accertare e dichiarare che le lesioni gravissime permanenti del piccolo F.G. sono imputabili esclusivamente alla negligenza, imperizia e colpa professionale dei sanitari coinvolti, accertare altresì la responsabilità civile solidale di questa Azienda oltre spese e compensi del giudizio;

Che a seguito della costituzione in giudizio dell'Azienda, in occasione della quale è stata chiamata in garanzia la Compagnia di Assicurazioni QBE Insurance, è successivamente intervenuta all'interno del giudizio anche la Sig.ra R.V. madre del minore, al fine di richiedere i danni subiti dalla stessa e dal figlio;

Che, in via istruttoria, veniva disposta con ordinanza in data 30.03.2016 dal G.I. dott. Barberi consulenza tecnica medico legale al fine di accertare se nella condotta delle parti convenute era ravvisabile un profilo di responsabilità professionale;

Che il giudice Istruttore nominava quale consulente tecnico d'ufficio il Prof. Dott. Ignazio Barberi, coadiuvato dal Prof. Onofrio Triolo e Prof. Alessio Asmundo, che in data 14.02.2017, in seno alla propria relazione medico legale, pur rispondendo alle puntuali osservazioni e note critiche formulate dai CC.TT.PP. di questa Azienda, riconoscevano la responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni lamentati dagli attori, nonché dell'Ente "per le evidenti carenze organizzative nella gestione delle reciproche ovvero integrate attività delle varie figure professionali (...)", determinando altresì una ripartizione proporzionale nella misura del 30% per l'ostetrica, del 20% per il medico ginecologo e del 50 % per l'Azienda;

Che, nelle more del giudizio e di un possibile accordo transattivo con tutte le parti costituite ed all'esito della CTU definitiva del 14.02.2017, con deliberazione n. 293 del 13.04.2017, si è provveduto a corrispondere a favore di parte attrice la somma di €. 200.000,00 al fine di consentire al minore di affrontare le terapie necessarie ed immediate, salva l'azione di ripetizione;

Che con determina n. 294 del 4.07.2017 del Direttore Amministrativo, in ragione del Decreto di liquidazione CTU n. cronol.1619/2017 del 16.02.2017, si è provveduto a corrispondere la quota a carico dell'Ente dovuta al CTU nominato, Prof. dott. Ignazio Barberi, detratto l'acconto già versato;

Che, con nota pec del 17.10.2017, il legale incaricato ha comunicato l'avvenuto deposito della sentenza n. 4235 dell'11.10.2017, con il quale il Giudice della V Sez. Civile del Tribunale di Catania ha definito la controversia, ritenendo valide le argomentazioni formulate dai consulenti tecnici d'ufficio in ordine ai fatti di causa e alle responsabilità attribuite a questa Azienda, con ciò concludendo per la condanna dell'Ente al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €. 1.370.727,35, tuttavia accogliendo la domanda di garanzia avanzata da questa Azienda nei confronti della QBE Insurance LTD;

Che con nota prot.n. 15472 del 06.11.2017 si è provveduto a diffidare la predetta compagnia di assicurazione, tramite lo studio Ravnale & Partners, al pagamento in favore della parte attrice degli importi dovuti in forza del superiore titolo esecutivo nonché alla restituzione della somma di €. 200.000,00 anticipata da questa Azienda per far fronte alle spese relative alle cure mediche e agli interventi necessari, già detratta in sentenza (cfr. pag.24) dal complessivo importo di €. 1.370.727,35;

Che nel frattempo, al fine di sostenere tutte le ragioni difensive di questa Azienda, con deliberazione n.330 del 12.12.2017 si è conferito -per continuità- incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Antonino Longo al fine di costituirsi nel giudizio di Appello proposto dalla QBE Insurance LTD innanzi la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 4235 dell'11.10.2017 resa dal Giudice della V Sez. Civile del Tribunale di Catania (nel frattempo notificata ad istanza dei Sig.ri F.S. con formula esecutiva in data 10.11.2017), relativamente alle questioni inerenti la copertura assicurativa e l'erosione della franchigia aggregata;

Viste le articolate relazione a firma del legale incaricato della difesa, Avv. Longo, di cui alla nota pec del 12.09.2018 (prot.n. 15137/18) inviata a seguito del rigetto da parte della Corte adita delle istanze di inibitoria della sentenza impugnata come anche di ulteriori atti istruttori, di cui alla nota pec del 12.10.2018 (prot.n.17361/2018) e, da ultimo, alla nota pec del 31.10.2018 (prot.n. 18490/18), queste ultime relative agli atti di precetto nel frattempo notificati contro questa Azienda in data 04.10.2018 ad istanza dei Sig.ri F.S. ed altri per la somma complessiva di € 1.374.669,23 ed ad istanza dei procuratori costituiti per le somme ad essi distratte pari ad € 107.461,66;

Che, in particolare, con la citata nota pec del 31.10.2018 (prot.n.18490/18), l'Avv. Longo, in considerazione della mancanza di spontaneo adempimento da parte della Compagnia di Assicurazioni al proprio obbligo di manleva, ha rappresentato la opportunità di eseguire la condanna di cui alla sentenza di primo grado, "proponendo successivamente autonomo giudizio contro QBE al fine di recuperare quanto corrisposto agli attori";

Ritenuto, pertanto, atteso il rigetto da parte della Corte d'Appello di Catania della istanza di inibitoria della sentenza impugnata n. 4235 dell'11.10.2017 del Tribunale di Catania ed anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa connessi all'avviato recupero coattivo delle somme dovute (oltre interessi e svalutazione), prendere atto della sentenza de qua e per l'effetto provvedere alla corresponsione a favore dei Sig.ri F.S. e R.V., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore F.G., della complessiva somma di € 1.374.669,23 (un milionetrecentosettantaquattroseicentosessantanove,23) ed in favore dei procuratori Avv. Ignazio Maccarrone e Avv. Rosaria Anna Borzi della ulteriore somma di € 107.461,64 (centosettemilaquattrocentosessantuno,64) per spese ed onorari liquidati in sentenza, giuste fatture elettroniche n. 3 E/18 e n. 1 E/18 del 29.11.2018, il tutto da corrispondere nel più breve termine possibile, mediante bonifico sui c/c corrispondenti agli IBAN meglio specificati nella nota prot.n. 14793/2017 a firma dei citati legali, autorizzando la somma di € 1.374.669,23 sul conto S.P. 12001000020 - "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e l'importo di € 107.461,66 sul conto C.E. 20010000220 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni";

Ritenuto che la corresponsione dei superiori importi in esecuzione della superiore statuizione civile non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contenzioso o anche rinuncia implicita alle difese ed istanze formulate (domanda di manleva) nell'interesse di questa Azienda contro la Compagnia di Assicurazione QBE dinanzi la Corte d'Appello di Catania (giudizio n.2469/2017 RG), fatta salva sempre l'azione di ripetizione delle somme a conclusione del citato giudizio di appello ove ne ricorressero i presupposti e fatta salva comunque la proposizione di autonomo giudizio contro la QBE al fine di recuperare quanto corrisposto agli attori, come da parere dell'Avv. Longo di cui alla citata nota pec del 31/10/2018 (prot.n. 18490/2018);

Ritenuto di fare riserva inoltre di provvedere al pagamento delle spese di registrazione del citato provvedimento, non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta;

Ritenuto di dare mandato al Servizio Legale di trasmettere, con separato atto, presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al relativo pagamento secondo le modalità indicate dai legali dei Sig.ri F.S. e della Sig.ra R.V. di cui alla nota prot.n. 14793/2017;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa dovuti al recupero coattivo peraltro già avviato con i precetti notificati in data 04.10.2018 ad istanza dei Sig.ri F.S. e R.V. per la somma complessiva di € 1.374.669,23 ed ad istanza dei procuratori costituiti per le somme ad essi distratte pari ad € 107.461,66;

Su proposta del Dirigente Avvocato, che con la propria sottoscrizione attesta la legittimità nonché la validità formale e sostanziale del presente atto deliberativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto della sentenza n. 4235 dell'11.10.2017 del Tribunale di Catania, atteso il rigetto da parte della Corte d'Appello di Catania della istanza di inibitoria della stessa ed anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa connessi all'avviato recupero coattivo delle somme dovute, e per l'effetto, provvedere alla corresponsione a favore dei Sig.ri F.S. e R.V., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore F.G., della complessiva somma di €. 1.374.669,23 (un milionetrecentosettantaquattroseicentosessantanove,23) ed in favore dei procuratori Avv. Ignazio Maccarrone e Avv. Rosaria Anna Borzi della ulteriore somma di € 107.461,66 (centosettemilaquattrocentosessantuno,64) per spese ed onorari liquidati in sentenza, giuste fatture elettroniche n. 3 E/18 e n. 1 E/18 del 29.11.2018, il tutto da corrispondere nel più breve termine possibile, mediante bonifico sui c/c corrispondenti agli IBAN meglio specificati nella nota prot.n. 14793/2017 a firma dei citati legali, autorizzando la relativa somma di € 1.374.669,23 sul conto S.P. 12001000020 - "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" e l'importo di € 107.461,66 sul conto C.E. 20010000220 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni".

Dare atto che la corresponsione dei superiori importi in esecuzione della superiore statuizione civile non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contenzioso o anche rinuncia implicita alle difese ed istanze formulate (domanda di manleva) nell'interesse di questa Azienda contro la Compagnia di Assicurazione QBE dinanzi la Corte d'Appello di Catania (giudizio n.2469/2017 RG), fatta salva sempre l'azione di ripetizione delle somme a conclusione del citato giudizio di appello ove ne ricorreranno i presupposti e fatta salva comunque la proposizione di autonomo giudizio contro la QBE al fine di recuperare quanto corrisposto agli attori, come da parere dell'Avv. Longo di cui alla nota pec del 31/10/2018 (prot.n. 18490/2018).


Fare riserva inoltre di provvedere al pagamento delle spese di registrazione del citato provvedimento, non appena l'Agenzia delle Entrate di Catania emetterà il relativo avviso di liquidazione dell'imposta.

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere, con separato atto, presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato.


Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al relativo pagamento secondo le modalità indicate dai legali dei Sig.ri F.S. e R.V. di cui alla nota prot.n. 14793/2017.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa dovuti al recupero coattivo peraltro già avviato con i precetti notificati in data 04.10.2018 ad istanza dei Sig.ri F.S. e R.V. per la somma complessiva di € 1.374.669,23 ed ad istanza dei procuratori costituiti per le somme ad essi distratte pari ad € 107.461,66.


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Dott. Francesco G. Marangola)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
